



Comune di Genazzano

(Città metropolitana di Roma Capitale)

Città d'Arte e dell'Infiorata

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Delibera n. 24 del 17 giugno 2025

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di cassa della gestione della liquidazione.

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciassette del mese di giugno alle ore 10.30 nella sede Comunale, si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione nominata con d.P.R. del 20 febbraio 2024 ai sensi dell'articolo 252, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito TUOEL), nelle persone di:

- Dott. Francesco RICCIARDI, presidente;
- Dott. Raffaele MANZO, componente;
- Dott. Guerino Vittorio DE LUCA, componente.

la Commissione straordinaria di liquidazione

PREMESSO

- che il Comune di Genazzano, con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 4 dicembre 2023, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di "dissesto finanziario", ai sensi dell'art. 246 del TUOEL;
- che con d.P.R. in data 20 febbraio 2024 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che la procedura di notifica del citato d.P.R. ai componenti nominati, Dott. Francesco RICCIARDI, Dott. Raffaele MANZO e Dott. Guerino Vittorio DE LUCA, si è perfezionata in data 28 febbraio 2024;
- che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. (TUOEL) la Commissione straordinaria di liquidazione si è regolarmente insediata presso la sede municipale del Comune di Genazzano in data 4 marzo 2024, giusta Delibera n. 1 del 4 marzo 2024;

VISTI

- l'art. 254, comma 2, del TUOEL;
- l'art. 9, comma 1, del d.P.R. 24 agosto 1993, n. 378;

CONSIDERATO

- che l'Organo Straordinario della Liquidazione non ha personalità giuridica autonoma e, conseguentemente, non potendo essere intestatario di una autonoma partita IVA e codice fiscale, si avvale della personalità giuridica dell'Ente;
- che l'art. 255 del d. lgs. 267/2000 cit., dispone, tra l'altro, che l'Organo Straordinario di liquidazione deve acquisire e gestire i mezzi finanziari per il ripiano delle passività pregresse;
- che l'art. 5, lettera B e l'art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 378/1993 stabiliscono l'istituzione da parte dell'Organo straordinario di Liquidazione di un servizio di cassa, previa stipula di apposita convenzione con l'istituto di credito che gestisce il servizio di tesoreria dell'Ente stesso;
- che l'Organo Straordinario della Liquidazione è incluso nella tabella A annessa alla legge n. 720/84 ed è, pertanto, sottoposto al regime di tesoreria unica di cui alla medesima legge, con le modalità indicate dai decreti del Ministero del Tesoro 26 luglio 1985 e 22 novembre 1985 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 1990;
- che con nota prot. 1598 del 5 marzo 2024 è stata chiesta al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – I.GE.P.A. – Ufficio XII - l'apertura di una contabilità speciale di Tesoreria Unica, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, e tenuto conto che quel Dicastero, con nota prot. 50401 del 14 marzo 2024, ha comunicato di aver dato corso all'apertura della contabilità speciale di Tesoreria Unica n. 320843 presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestata "COMMSTRLIQ GENAZZANO";
- che l'attuale tesoriere del Comune di Genazzano è la Banca di Credito Cooperativo di Bellegra con sede Legale e Direzione Generale in Bellegra, in Via Roma, 37, che svolge il servizio, scaduto il 31/12/2024, in regime di proroga fino all'espletamento della relativa gara e che la Banca, nelle more, si è resa disponibile ad effettuare il servizio di tesoreria della Commissione straordinaria di liquidazione;
- che per ragioni di economicità ed al fine di uniformare le procedure di trasmissione telematica dei flussi si è ritenuto opportuno richiedere al tesoriere del Comune di Genazzano la disponibilità a svolgere il servizio di cassa per conto dell'Organo Straordinario di Liquidazione;

DATO ATTO che lo schema della convenzione del servizio di tesoreria è stato condiviso con la Banca di Credito Cooperativo di Bellegra;

con voto unanime

DELIBERA

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di istituire il servizio di cassa per l'attività della Commissione straordinaria di liquidazione presso Banca di Credito Cooperativo di Bellegra con sede Legale e Direzione Generale in Bellegra, in Via Roma, 37, tesoriere *pro-tempore* del Comune di Genazzano;
- 3) di approvare lo schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa della Commissione che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 4) di autorizzare il Presidente della Commissione straordinaria di liquidazione alla stipula della convenzione in oggetto;



- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del d.P.R. 24/8/1993, n. 378
- 6) di pubblicare la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000, a cura dell'Amministrazione comunale sull'Albo Pretorio informatico dell'Ente e, permanentemente, nell'apposita cartella "Delibere" della Sezione sulla *home page* del sito *internet* istituzionale del Comune, dedicata all'attività della Commissione straordinaria di liquidazione.

Alle ore 11.00 la seduta è sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto.


LA COMMISSIONE

Il Presidente
Dott. FRANCESCO RICCIARDI




.....

I Componenti
Dott. RAFFAELE MANZO



.....

Dott. GUERINO VITTORIO DE LUCA



.....

CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA

L'anno duemilaventicinque il giorno _____ del mese di giugno, alle ore 12.00, presso la sede della Banca di Credito Cooperativo di Bellegra, sita a Bellegra (RM), in Via Roma, 37, sono presenti:

◆ Il dott. **Francesco Ricciardi**, nato a Roma, l'11.10.1956, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma per conto e nell'esclusivo interesse della **Commissione Straordinaria di Liquidazione**, di seguito denominata Commissione o O.S.L. del Comune di Genazzano (i cui componenti sono presenti in sede di stipulazione) in qualità di Presidente, domiciliato per la carica presso la sede dell'Amministrazione comunale sita in Genazzano, Piazza Santa Maria, 4, dando atto che il codice fiscale dell'Ente è 02424320584 e la partita Iva è n. 01056511007;

◆ La **Banca di Credito Cooperativo di Bellegra** (in seguito denominata anche Banca o Tesoriere) con sede Legale e Direzione Generale in Bellegra, in Via Roma, 37, c.a.p. 00030 - C.F. 01041710581 – Partita IVA 00955351002, legalmente rappresentata dal Dott. Antonio Ciani, nato a Bellegra (RM) il 04/12/1968 in qualità di Procuratore, giusta procura speciale rilasciata dal Dott. Gianluca Nera nato a Bellegra il 05/05/1967, domiciliato per la qualifica in Bellegra ove sopra quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante dell'Istituto mutuante medesimo come da Atto a rogito Notaio Giuseppe Trapani in data 17 maggio 2012 Rep. N. 7669 registrato all'Ufficio delle Entrate di Palestrina il 18/05/2012 al n. 1365 serie 1T, domiciliato per la carica presso la sede sociale, comparenti della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono personalmente certa;

PREMESSO

- che il Comune di Genazzano, con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 4 dicembre 2023, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di “dissesto finanziario”, ai sensi dell'art. 246 del d. lgs. 267/2000 (TUOEL);
- che con d.P.R. in data 20 febbraio 2024 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che la procedura di notifica del citato d.P.R. ai componenti nominati, Dott. Francesco RICCIARDI, Dott. Raffaele MANZO e Dott. Guerino Vittorio DE LUCA, si è perfezionata in data 28 febbraio 2024;
- che, ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. (TUOEL) la Commissione straordinaria di liquidazione si è regolarmente insediata presso la sede municipale del Comune di Genazzano in data 4 marzo 2024, giusta Delibera n. 1 del 4 marzo 2024, eleggendo quale Presidente il dott. Francesco Ricciardi;
- che il suddetto Organo deve provvedere ad accendere un conto di cassa presso un Istituto di credito, da regolarsi con la stipula di apposita convenzione ai sensi degli artt. 5, lettera B, e 11, comma 1, del d.P.R. 28 aprile 1993, n. 378;



- che con delibera n. _____ del _____ è stato istituito un servizio di cassa per la gestione del conto ed approvato lo schema di convenzione;
- che l'Organo Straordinario della Liquidazione è incluso nella tabella A annessa alla legge n. 720/84 ed è, pertanto, sottoposto al regime di tesoreria unica di cui alla medesima legge, con le modalità indicate dai decreti del Ministero del Tesoro 26 luglio 1985 e 22 novembre 1985 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 1990;
- che la Banca contraente, non avendo materiale detenzione delle giacenze di cassa dell'O.S.L., deve effettuare, nella qualità di organo di esecuzione, le operazioni di incasso e di pagamento disposte dall'O.S.L. medesimo a valere sulla contabilità speciale aperta presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato;
- che il Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato-IGEPA-Ufficio XII, con nota prot. 50401 del 14/03/2024, ha comunicato di aver dato corso all'apertura della contabilità speciale di Tesoreria Unica n. 320843 presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestata "COMSTRLIQ GENAZZANO";
- che il contratto avente ad oggetto il servizio di tesoreria tra la Banca di Credito Cooperativo di Bellegra ed il Comune di Genazzano è scaduto il 31/12/2024 ed è in regime di proroga fino all'espletamento della relativa gara e che la Banca, nelle more, si è resa disponibile ad effettuare il servizio di tesoreria della Commissione straordinaria di liquidazione;
- che la Commissione straordinaria di liquidazione non ha personalità giuridica autonoma, di conseguenza non può essere intestataria di una autonoma partita IVA e codice fiscale, ma si avvale della personalità giuridica dell'Ente;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 PREMESSA

La premessa di cui sopra fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 AFFIDAMENTO

Il dott. Francesco Ricciardi, nella qualità di Presidente dell'Organo Straordinario di Liquidazione (O.S.L.) del Comune di Genazzano, affida, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, la gestione del servizio cassa alla Banca di Credito Cooperativo di Bellegra, con sede legale a Bellegra, Via Roma, 37, attualmente tesoriere del Comune di Genazzano, alle condizioni che seguono.

ART. 3 SEDE DEL SERVIZIO

Il servizio sarà espletato nei locali della stessa Banca, presso lo sportello di Bellegra, in Via Roma, 37, nelle ore di apertura di sportello, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi e con conto bancario intestato alla Commissione straordinaria di liquidazione.




ART. 4
OGGETTO

La gestione del servizio di cassa comprende:

- a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza della massa attiva che sarà determinata dalla Commissione straordinaria di liquidazione a norma di legge e di cui sarà fornita in via ufficiale al tesoriere apposita documentazione;
- b) il pagamento delle spese rientranti nella massa passiva ammesse alla liquidazione;
- c) ogni altra incombenza derivante dalle attività di cui sopra.

ART. 5
MODALITA'

Le entrate saranno tutte riscosse in base ad ordinativo d'incasso (reversale) emesso dalla Commissione straordinaria di liquidazione e regolarmente munito della firma del Presidente o di un componente all'uopo delegato.

Le somme che dovessero pervenire direttamente alla Banca, in qualsivoglia forma di spettanza della massa attiva, in base alla documentazione fornita, dovranno essere tempestivamente comunicate alla predetta Commissione straordinaria di liquidazione che provvederà ad emettere il relativo ordinativo di incasso (reversale).

ART. 6
ADEMPIMENTI

La Banca cura la riscossione pura e semplice delle entrate senza obbligo di intimazioni di atti legali e di esecuzione contro morosi e senza alcuna responsabilità per il mancato introito di partite a semplice riscosso, restando sempre della Commissione straordinaria di liquidazione la titolarità e cura di tali adempimenti.

In base alle reversali d'incasso, la Banca riscuoterà dal concessionario le entrate di carattere tributario, nonché le altre entrate esigibili con ruoli esecutivi rientranti tra la massa attiva determinata.

ART. 7
RISCOSSIONI

Per ogni somma riscossa, la Banca rilascerà quietanze numerate in ordine cronologico.

Ogni reversale emessa dovrà contenere le indicazioni "contabilità fruttifera", ovvero "contabilità infruttifera".

Qualora le annotazioni di cui sopra fossero mancanti, il Tesoriere deve ritenersi autorizzato ad imputare le riscossioni alla contabilità speciale infruttifera. Nessuna responsabilità può derivare al Tesoriere per eventuali erronee imputazioni derivanti da non corrette indicazioni fornite dalla Commissione.

ART. 8
PAGAMENTI

Il pagamento di qualsiasi spesa dovrà essere eseguito esclusivamente in base a regolari mandati che saranno trasmessi dalla Commissione straordinaria di liquidazione con elenco in duplice esemplare, uno dei quali dovrà essere restituito alla stessa, munito di data e firma del ricevente.

I mandati di cui sopra dovranno essere emessi secondo la normativa vigente in materia di contabilità degli enti locali, e dovranno riportare:

- a) la denominazione dell'Ente e dell'Organo straordinario di liquidazione;
- b) l'indicazione del creditore o dei creditori, o di chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, con relativo indirizzo, codice fiscale o partita Iva. In caso di mandati a favore di società o ditte, deve essere indicata la persona fisica legalmente autorizzata a riscuotere o a rilasciare quietanza;
- c) l'ammontare della somma lorda – in cifre e lettere – e netto da pagare;
- d) la causale del pagamento;
- e) gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento;
- f) il numero progressivo del mandato di pagamento per l'esercizio finanziario, e la data di emissione;
- g) l'eventuale indicazione della modalità agevolata di pagamento prescelta dal beneficiario, con i relativi estremi;
- h) le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza.

I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'O.S.L. dopo o contestualmente all'avvenuta consegna dei relativi mandati alla Banca.

La consegna dei mandati da parte dell'O.S.L. dovrà avvenire con almeno un giorno di anticipo su quello fissato per il pagamento, non considerando quelli festivi.

Per ogni mandato pagato la Banca rilascerà apposita quietanza dell'avvenuto pagamento in base alla vigente normativa.

I pagamenti saranno effettuati dalla Banca nei limiti della effettiva giacenza di liquidità, tempo per tempo, esistente sul conto della Commissione straordinaria di liquidazione, fermo restando che il conto non potrà presentare saldi a debito, neppure per valuta.

Ai pagamenti ed agli incassi sarà data valuta lo stesso giorno dell'effettivo pagamento o incasso.

Il tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dalla Commissione. In assenza di un'indicazione specifica, è autorizzato ad effettuare il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal Sistema bancario.

Il tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione o ubicazione del creditore, qualora ciò è dipeso da errori o incompletezza dei dati evidenziati dalla Commissione straordinaria di liquidazione sul mandato.

ART. 9

TESORERIA UNICA

E' fatto obbligo alla Banca di rispettare le norme di cui al Sistema della tesoreria unica ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, nonché delle relative norme di attuazione.

ART. 10

DOCUMENTAZIONE

La Banca, per la gestione del servizio in questione, dovrà tenere:

- a) il giornale di cassa, sul quale dovranno essere registrate, in ordine cronologico, ogni riscossione ed ogni pagamento;



- b) il bollettario di riscossione, che dovrà recare su ogni bolletta gli estremi dell'ordinativo d'incasso;
- c) i mandati di pagamento e le reversali di incasso;
- d) tutti i registri che si ritenessero necessari per l'importanza del servizio o che fossero prescritti da speciali norme;
- e) gli ordinativi d'incasso e i mandati di pagamento estinti dovranno essere fascicolati ordinatamente, custoditi presso l'agenzia e restituiti al Presidente della Commissione straordinaria di liquidazione alla fine del rapporto con regolare verbale;
- f) la Banca potrà assolvere agli obblighi di documentazione di cui sopra anche mediante l'adozione di sistemi informatici o telematici.

ART. 11

ESTRATTO CONTO

Trimestralmente, la Banca trasmetterà all'O.S.L., nel domicilio eletto dalla Commissione straordinaria liquidazione, indicato all'art.16 della presente convenzione, la situazione del conto di cassa.

ART. 12

OBBLIGO DI RENDICONTO

La Banca dovrà presentare annualmente il rendiconto delle operazioni effettuate, avvalendosi di procedure informatiche e corredate dalle quietanze degli ordinativi di riscossione e dai mandati di pagamento, su moduli meccanizzati.

ART. 13

VERIFICHE DI CASSA

La Banca, su richiesta dell'O.S.L., dovrà prestarsi alle operazioni di verifica di cassa da effettuarsi secondo le modalità previste per la gestione del servizio.

ART. 14

DURATA

La Banca assume la gestione del servizio in questione con decorrenza dalla sottoscrizione della presente convenzione, fatta salva la revoca prevista dalla legge e fino al termine dell'attuale proroga con il Comune di Genazzano.

ART. 15

CONDIZIONI ECONOMICHE

Per lo svolgimento e la gestione del servizio non verrà corrisposto alcun compenso in favore della Banca, ad eccezione del rimborso delle spese postali e di bollo.

ART. 16

DOMICILIO

Ai fini del presente atto, le parti eleggono domicilio, quanto all'O.S.L., presso la sede del Comune di Genazzano, Piazza Santa Maria, 4, e quanto alla Banca, presso la sede legale di in Bellegra, in Via Roma, 37. La trasmissione della documentazione avverrà preferibilmente a mezzo pec. La Commissione indica il seguente indirizzo pec: comune.genazzano@pec.genazzano.org.

 5

La Banca indica il seguente indirizzo pec: bancapopolaredelcassinate@pec.it.

Per eventuali controversie che dovessero scaturire dalla mancata osservanza della presente convenzione, le parti convengono che il foro competente sarà quello di Tivoli.

ART. 17

ADEMPIMENTI FISCALI

La presente convenzione, in duplice originale, sarà registrata solo in caso d'uso e le relative spese saranno poste a carico della parte inadempiente.

ART. 18

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI

Il Tesoriere assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.136/2010 e ss.mm.ii.

ART. 19

NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si applicheranno le norme di contabilità e di cassa per la disciplina della gestione degli Enti dissestati.

Il Presidente dell'O.S.L. – Dott. Francesco Ricciardi

La Banca – Dott. _____

Bellegra, _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del c.c., le parti dichiarano di accettare tutti i patti e le condizioni di cui agli articoli che precedono, ed in particolare quelli di cui all'art. 15.

Il Presidente dell'O.S.L. – Dott. Francesco Ricciardi

La Banca – Dott. _____

Bellegra, _____

